

Civile Ord. Sez. 3 Num. 8120 Anno 2024
Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO
Relatore: CRICENTI GIUSEPPE
Data pubblicazione: 26/03/2024



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1899/2022 R.G. proposto da:

, elettivamente domiciliato in,

d'ora in avanti che lo rappresenta e
difende

-ricorrente-

..... contro

.....

.....

-intimato-

avverso SENTENZA di TRIBUNALE LECCE n. 1631/2021 depositata
il 31/05/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2024
dal Consigliere GIUSEPPE CRICENTI.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

- 1.- ha sottoscritto un contratto con la società, c c
a aa a d c d a
a ac da aca d estetista.
Per contro, la si è impegnata al pagamento del corso in dodici rate.
- 2.- Non essendo state corrisposte otto di tali dodici rate, la ha convenuto la davanti al Giudice di Pace di Tricase, per ottenerne la condanna al pagamento della somma residua. In quel giudizio la si è difesa eccependo la vessatorietà delle clausole inserite nel contratto, ed in particolare di quelle che consentivano il recesso ad libitum alla controparte, ma non a lei, e c c da bb d aa a d a prescindere dalla causa del recesso: clausole non sottoscritte specificamente, ma in blocco. Inoltre, ha eccepito la impossibilità aa d da a, d a a di accudire il figlio.
- 3.- Il Giudice di Pace ha respinto la domanda della società, ritenendo fondate le predette eccezioni. Invece, il Tribunale di Lecce, adito in appello dalla società, ha escluso che la possa avere agito in qualità di consumatore, ed ha altresì escluso la a d ca a aa dd a della risoluzione del contratto o comunque della impossibilità della prestazione.
- 4.- Rc a c c . Laa costituita.

MOTIVI DELLA DECISIONE

- 5.- Il **primo motivo** prospetta violazione degli articoli 112 e 323 , 324 c.p.c.
La questione è la seguente.

La ricorrente, in appello, aveva eccepito che ad impugnare era stata una società diversa da quella che aveva agito in primo grado:

a a a, c aa a
a, mentre a proporre appello era stata la
il cui rappresentante legale era

A questa eccezione il Tribunale ha replicato che, trattandosi di questione relativa alla legittimazione attiva, andava svolta sin dal primo grado, e non in appello, dove doveva ritenersi tardiva.

La ricorrente fa notare che non si tratta di questione di legittimazione attiva, bensì di legittimazione ad impugnare.

Il motivo è fondato.

Caa , a c d cc , a
ricorrente non aveva posto una questione di legittimazione attiva, ossia di coincidenza tra chi agiva e chi si affermava titolare del diritto, ma aveva posto una questione di legittimazione ad impugnare, ossia di coincidenza tra chi aveva agito in primo grado e chi aveva poi proposto appello: eccezione che non poteva che a a c d ad, c a ca . E
del tutto chiara la differenza: può impugnare solo lo stesso soggetto che ha agito o resistito in primo grado e non un soggetto diverso, e questa questione non ha alcunché a che vedere con la legittimazione attiva, che, si ripete, consiste nella coincidenza tra chi agisce e chi si afferma titolare del diritto.

Il giudice di merito ha chiaramente confuso la legittimazione attiva con la legittimazione ad impugnare. Non era fatta questione della prima ma della seconda.

Inoltre, ha anche errato, a tutto concedere, nel ritenere soggetta a preclusioni la questione della legittimazione attiva, che, invece, riguardando la regolarità del contraddittorio e risolvendosi in un

cd d , ab d c (Ca. 7776/ 2017): a
ricordato che altro è la legittimazione attiva, ossia la coincidenza tra chi agisce e chi si afferma titolare del diritto, altro la effettiva

La ricorrente, contestando il potere dispositivo delle parti, allega che il contratto è stato stipulato nel

giudice esamini la questione nei suoi corretti termini, che sono quelli sopra indicati.

7.- Il **secondo motivo** è fondato. D. 206 del 2005.

La tesi è la seguente.

Il giudice di merito ha escluso che la abbia agito in qualità di consumatore: ciò sul presupposto che il contratto sarebbe stato stipulato per esigenze di tipo professionale, da un soggetto che, sebbene non fosse ancora professionista, mirava tuttavia a diventarlo.

La ricorrente contesta questa costruzione obiettando che nel momento in cui il contratto è stato stipulato lei non aveva una professione e non ha dunque agito in qualità di professionista, ma di consumatrice.

Il motivo è fondato.

La Cassazione, con sentenza del 12/11/2015, ha stabilito che il contratto di acquisizione di una professione ha stipulato al fine di acquisire una professione e di diventare professionista in futuro: in quel momento non lo era.

La circostanza è pacifica ed è ammessa dallo stesso giudice di merito. La ricorrente, con sentenza del 12/11/2015, ha stipulato al fine di acquisire una professione e di diventare professionista in futuro: in quel momento non lo era. La circostanza è pacifica ed è ammessa dallo stesso giudice di merito. La ricorrente, con sentenza del 12/11/2015, ha stipulato al fine di acquisire una professione e di diventare professionista in futuro: in quel momento non lo era.

L'art. 3 D. Lgs. n. 206 del 2005 disciplina l'attività imprenditoriale o commerciale eventualmente svolta. La ricorrente non svolgeva in quel momento alcuna attività imprenditoriale o commerciale o professionale, semmai mirava ad acquisirla in futuro.

8.-Il **terzo motivo** è infondato. L'art. 33 del D. Lgs. n. 206 del 2005 disciplina l'attività imprenditoriale o commerciale eventualmente svolta. La ricorrente non svolgeva in quel momento alcuna attività imprenditoriale o commerciale o professionale, semmai mirava ad acquisirla in futuro.

8.-Il **terzo motivo** è infondato. L'art. 33 del D. Lgs. n. 206 del 2005 disciplina l'attività imprenditoriale o commerciale eventualmente svolta. La ricorrente non svolgeva in quel momento alcuna attività imprenditoriale o commerciale o professionale, semmai mirava ad acquisirla in futuro.

La ricorrente aveva eccepito che nel contratto erano inserite clausole vessatorie che creavano squilibrio contrattuale (recesso ad libitum, risoluzione unilaterale, ecc.) e che dunque andavano sottoscritte specificamente.

Il Tribunale ha risposto che era, sì, vero che la sottoscrizione era avvenuta in blocco, e che tale formalità di approvazione delle clausole era illegittima poiché impediva al sottoscrittore una conoscenza chiara delle singole clausole, ma ne aveva ricavato che, dalle clausole contrattuali risultano assoggettate unicamente alla normativa di cui all'art. 4, comma 1, del D. Lgs. n. 206 del 2005.

La Corte ha respinto l'eccezione che si trattava di clausole vessatorie vere e proprie.

Il motivo è fondato.

Non è dato capire cosa significhi che, essendo le clausole inefficaci, al contratto si applica la disciplina civilista. La motivazione è del tutto incomprensibile, non riesce a dare conto della decisione assunta: quali norme civilistiche si applicherebbero e perché esse importano la conseguenza della efficacia del contratto.

La natura vessatoria delle clausole, se riconosciuta, come pare che sia stato da parte del giudice di merito- altrimenti non avrebbe posto la questione della mancata sottoscrizione specifica- importa inefficacia della clausola se non espressamente approvata.

Ma del resto, dire che si applica la disciplina del codice civile, da un
a , ca acc (a d c a?), da a a , a
disciplina dovrebbe di conseguenza essere quella posta da a c
1341 c.c.

La motivazione d a a a a
meramente intrinsecamente ed irredimibilmente illogica, e pertanto
meramente apparente e quindi inesistente.

9.- Gli altri motivi a a b da acc d
, c c a ca a a d aa
sentenza con rinvio al Tribunale di Lecce, che in diversa
composizione procederà a nuovo esame e provvederà anche in
ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso, dichiara assorbiti gli
altri. Cassa in relazione la decisione impugnata e rinvia, anche per
le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Lecce, in diversa
composizione.

Così deciso in Roma, il 23/01/2024.